

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi

Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al “Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” - art. 2 della legge regionale n. 14 del 2015 e successive modifiche.

**Art. 1
(Finalità)**

In attuazione della legge regionale 14/2015 e della deliberazione della Giunta regionale n. 948 del 04 dicembre 2020, con il presente Avviso pubblico la Regione Lazio promuove, attraverso la concessione di contributi tesi a favorire il reinserimento delle vittime del reato di usura e/o di estorsione nell'economia legale, il sostegno dei soggetti che a causa delle difficoltà di accesso al credito siano potenziali vittime del reato di usura.

**Art. 2
(Ambito territoriale)**

Gli interventi e le misure di cui al presente Avviso devono essere stati realizzati nell'ambito del territorio della Regione.

**Art. 3
(Soggetti destinatari dei contributi)**

Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso, secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli e purché iscritti nell'Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura costituito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 14/2015 e della determinazione n. G05967/2016 e successive modifiche e integrazioni:

- a) le Fondazioni e le Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 108/96 e successive modifiche;
- b) le Associazioni e le Fondazioni antiracket e antiusura, di cui al D.M. 24 ottobre 2007, n. 220, come da ultimo modificato dal D.M. 30 novembre 2015, n. 223, iscritte nell'elenco prefettizio a far data dal 1° gennaio 2020.

**Art. 4
(Beneficiari delle misure/interventi finanziabili)**

Sono beneficiari delle misure e degli interventi previsti dal presente Avviso, purché abbiano la residenza e operino nel territorio regionale e secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli, i soggetti di seguito riportati, vittime del reato di usura e/o di estorsione e potenziali vittime del reato di usura:

- a) persone fisiche;
- b) piccole e medie imprese, incluse le microimprese, come definite dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, ad eccezione di quelle che praticano il gioco d'azzardo ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 5/2013.

Art. 5
(Risorse finanziarie disponibili)

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 948 del 4 dicembre 2020, lo stanziamento complessivo per la realizzazione degli interventi/misure di cui al presente Avviso, pari a euro 1.130.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020, è ripartito tra le misure e gli interventi di cui alla l.r. 14/2015 nel seguente modo:

INTERVENTI	RISORSE ANNO 2020
• sostegno psicologico (di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2015)	€ 30.000,00
• assistenza e tutela (di cui all'articolo 9 della l.r. 14/2015)	€ 650.000,00
• contributi agli enti impegnati nella lotta all'usura o ai fenomeni estorsivi (di cui all'articolo 10 della l.r. 14/2015)	€ 450.000,00

Art. 6
(Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo)

1. Gli Enti di cui all'articolo 3 interessati alla concessione dei contributi regionali per le misure/interventi di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10, devono presentare apposita istanza utilizzando esclusivamente lo schema tipo di cui all'**Allegato A** al presente Avviso e la modulistica a esso allegato.
2. All'istanza, completa della documentazione richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà essere acclusa copia del documento di identità del medesimo in corso di validità.
3. L'istanza **deve essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata** al seguente indirizzo lottausura@regione.lazio.legalmail.it.
4. Nell'oggetto della PEC contenente l'istanza e la documentazione deve essere riportata la seguente dicitura: "**Avviso Pubblico l.r. 14/2015 - Annualità 2020**".
5. L'istanza deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del quarantesimo (40) giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR Lazio.

La Regione Lazio non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

Art. 7
Articolazione degli interventi e clausola valutativa

La Regione Lazio attraverso gli interventi di cui alla l.r. 14/2015 intende:

- far emergere il fenomeno dell'usura in tutta la sua entità;
- contrastare l'illegalità;
- raggiungere il maggior numero di utenti.

Tutti i contributi assegnati dovranno essere debitamente rendicontati secondo criteri e modalità stabiliti negli articoli successivi.

Per utente si intende il soggetto potenziale e/o vittima di usura e/o estorsione che si rivolge all'Associazione/Fondazione e, una volta preso in carico, si avvale di assistenza/consulenza. L'assistenza/consulenza può essere erogata e può proseguire per più annualità solo in presenza di una situazione di gravità manifesta, debitamente relazionata, delle problematiche dell'utente stesso.

L'azione di assistenza, tutela e sostegno psicologico, prevista dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 14/2015 deve esplicitarsi attraverso l'erogazione di servizi gratuiti a favore di soggetti privati e operatori economici, vittime o potenziali vittime dei reati di usura e/o estorsione. Tali attività devono essere svolte da professionisti in possesso di titoli adeguati, quali avvocati, commercialisti, etc. L'obiettivo principale è quello di accompagnare e sostenere i predetti soggetti nel percorso che va dalla denuncia, all'iter processuale fino alla completa riabilitazione socioeconomica. In fase di rendicontazione saranno considerate ammissibili solo le voci riferite alla effettiva "presa in carico" dell'utente, ossia alla prestazione professionale fornita dal coordinatore ed eventualmente dal tutor, che non dovrà limitarsi solo al primo ascolto.

L'ascolto dell'utente, a cui non segue l'effettiva presa in carico, va intesa quale attività di orientamento e informazione all'utenza in linea con le attività previste dalla L.R. n. 14/2015. L'assistenza e consulenza deve essere rivolta sempre all'utenza ed esplicitarsi, secondo le peculiarità del caso trattato, attraverso:

- la consulenza/assistenza legale;
- la consulenza /assistenza economico/commerciale ecc.;
- la consulenza /assistenza psicologica.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 19 (Clausola valutativa) della L.R. n. 14/2015 ogni Ente destinatario degli interventi di cui al presente avviso dovrà, pena esclusione dai benefici, presentare apposita relazione ai fini del monitoraggio annuale secondo il **Modello A1**.

La relazione dettagliata dovrà esplicitare la proposta progettuale offerta dall'Ente, descrivere la strategia complessiva, i destinatari coinvolti, la tipologia e le modalità di realizzazione delle azioni previste.

Art. 8

(Interventi di sostegno psicologico - art. 8 l.r. 14/2015)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 14/2015, sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento complessivo previsto nell'articolo 5 pari a euro 30.000,00, agli Enti di cui all'articolo 3, lettere a) e b), che svolgano attività di assistenza e sostegno psicologico in favore di potenziali e/o vittime del reato di usura e/o di estorsione avvalendosi di esperti iscritti all'Albo che abbiano maturato esperienza e competenze nella trattazione di soggetti che soffrono della sindrome dell'ingiusto debito o della sindrome post traumatica da stress inerente il reato di usura e di estorsione (così come previsto dall'art. 8 comma 1, l.r. 14/2015).
2. L'intervento deve prevedere l'erogazione di servizi realmente resi a favore di soggetti privati ed operatori economici, vittime o potenziali vittime dei reati di estorsione e di usura. L'azione deve consistere nella reale **presa in carico** del soggetto, ossia l'azione atta a infondere fiducia e a trasmettere affidabilità alla persona che presenta la richiesta di aiuto. Questa fase condurrà a una prima valutazione della problematica e delle difficoltà di ordine economico e sociale dell'utente, che tenga conto anche del contesto familiare. Ogni specifico passaggio dovrà essere relazionato adeguatamente. L'assistenza può essere erogata ed estendersi anche a più annualità solo in presenza di una situazione di gravità manifesta e debitamente relazionata delle problematiche che hanno indotto il proseguimento dell'assistenza.
3. I contributi riguardano le spese sostenute **per la sola presa in carico** nell'annualità 2019 per il pagamento di parcelle/fatture/ricevute a consulenti esterni, nel pieno rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 11 comma 1, lettere b), c) e d).
4. Per accedere ai contributi del presente articolo, all'istanza dovrà essere allegata la relazione sugli interventi di sostegno psicologico complessivamente realizzati nell'anno 2019, redatta secondo il **Modello 1**, allegato al presente Avviso, con acclusa:
 - a) **per ciascun consulente/professionista:**

- lettera di incarico/contratto sottoscritto dalle parti con l'indicazione, in particolare, dell'oggetto, del corrispettivo previsto e della durata della prestazione;
 - curriculum vitae debitamente compilato, datato e sottoscritto dal quale si evinca, in particolare, l'esperienza in materia così come previsto dall'art. 8, comma 1, della l.r. 14/2015;
 - relazione dettagliata (compilata secondo il **Modello 1.1**, sottoscritta dal consulente/professionista, che contenga gli elementi di cui al comma 2) dell'attività svolta ai sensi del presente articolo, specificando per ciascun assistito: le generalità, lo stato di sovraindebitato/vittima di usura/ vittima di estorsione (per i soli soggetti sovraindebitati precisare l'entità debitoria e le motivazioni che hanno determinato l'incapacità a fronteggiare i debiti), le problematiche affrontate, la descrizione del numero e della tipologia di interventi e i risultati raggiunti, in modo che risultino chiare le differenti problematiche affrontate a favore di ogni singolo assistito al fine di rendere comprensibile l'apporto di ogni professionista/consulente e l'ammissibilità della spesa richiesta;
 - fatture/parcelle/ricevute emesse, riferite nominalmente a ciascun assistito, con relative quietanze di pagamento ai sensi del successivo articolo 11 ovvero parcelle/fatture/ricevute non ancora quietanzate nel caso previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
 - quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento delle ritenute fiscali, con prospetto riepilogativo degli importi versati o da versare per ogni singola risorsa coinvolta;
- b) scheda riassuntiva contenente gli estremi dei documenti di spesa (redatta secondo il **Modello 1.2**).
5. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere, pena inammissibilità, diretti esclusivamente in favore degli utenti ed essere direttamente riconducibili alle materie di cui alla l.r. 14/2015.
6. Qualora i contributi richiesti e ritenuti ammissibili in prima valutazione fossero complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, sarà applicato quanto stabilito dall'art. 13 comma 2, lettera c) del presente Avviso.
Se dopo aver provveduto alla rimodulazione delle risorse disponibili i contributi ritenuti ammissibili risultassero complessivamente superiori all'importo rimodulato dovrà essere applicata una riduzione proporzionale sugli articoli 8 e 9 della l.r.14/2015, al netto di tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo e debitamente rendicontate, in favore delle vittime di usura e/o estorsione.
7. Ai fini della corretta applicazione di quanto prescritto nel precedente comma 6 punto 1 è richiesta tassativamente, pena decadenza dal beneficio per i soli Enti che ne abbiano diritto, la compilazione del **Modello 1.2.1** contenente l'estratto dell'elenco delle spese, debitamente rendicontate, sostenute in favore delle sole vittime di usura ed estorsione. Ai fini dell'estrapolazione delle spese legali si chiede di allegare il frontespizio delle procedure giudiziarie in corso.

Art. 9

(Interventi di assistenza e tutela - art. 9 l.r. 14/2015)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 14/2015 sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento complessivo previsto nell'articolo 5, pari ad euro 650.000,00, agli Enti di cui all'articolo 3, lettere a) e b), che svolgono attività di assistenza e tutela in favore di vittime di usura e/o di estorsione o potenziali vittime di usura che versino in situazione di comprovata difficoltà economica e non riescano ad accedere al credito ordinario.
2. L'assistenza e la tutela di cui al comma 1 deve esplicarsi attraverso l'erogazione di servizi gratuiti. Tali attività devono essere svolte da professionisti in possesso di titoli adeguati, quali

avvocati, commercialisti etc. L'obiettivo principale è quello di accompagnare e sostenere i predetti soggetti nel percorso di riabilitazione socioeconomica passando, ove fosse necessario, per la denuncia e per tutto l'iter procedurale, dando agli utenti adeguato supporto per consentire la fruizione degli strumenti di prevenzione dell'usura o dell'estorsione previsti dalla normativa statale e regionale.

3. L'intervento deve prevedere l'erogazione di servizi realmente resi a favore di soggetti privati ed operatori economici, vittime o potenziali vittime dei reati di estorsione e di usura. L'azione deve consistere nella reale presa in carico del soggetto ai sensi della DGR n 948 del 4 dicembre 2020. L'assistenza e consulenza deve essere rivolta sempre all'utenza ed esplicitarsi, secondo le peculiarità del caso trattato, attraverso la:

- consulenza/assistenza legale;
- consulenza/assistenza economico/commerciale ecc.;
- consulenza/assistenza psicologica.

Non potranno essere considerati ammissibili i contributi riferiti alle seguenti attività/assistenza per:

- usura bancaria, e conseguenti perizie su mutui, finanziarie e c/c bancari;
- tenuta di contabilità economica/finanziaria di impresa di qualsiasi genere;
- qualsiasi tipo di attività non riconducibile alle materie di cui alla l.r. 14/2015, consulenze e/o assistenza per: separazioni legali e/o giudiziali, sfratti, contestazioni, reclami o altre attività peculiari delle associazioni di consumatori;
- consulenza/assistenza tecnica per la gestione di spese con l'erario (Equitalia, Agenzia Entrate o altro Ente) quali rottamazioni e/o contestazioni cartelle esattoriali, ecc., a meno che si dimostri, sotto qualsiasi forma, l'effettivo stato di sovraindebitamento del soggetto, non riferito solo all'erario e per importi esigui. Per i soggetti indebitati con l'erario dovrà sempre essere dimostrata l'impossibilità di accesso al credito ordinario e l'eccessivo indebitamento rispetto alle entrate personali e familiari.

Potranno essere comunque effettuate, se necessarie, le attività di cui ai punti precedenti esclusivamente per gli utenti già vittime di usura e/o estorsione.

4. Ai sensi della richiamata DGR n 948 del 4 dicembre 2020 le spese sostenute per "usura bancaria o perpetrata da intermediari finanziari" saranno a totale carico delle Associazioni/Fondazioni e potrà essere eventualmente richiesto il rimborso solo in presenza di attestazione di condanna di primo grado dell'Istituto Bancario, allegando la dovuta documentazione probatoria.
5. I contributi riguardano spese sostenute nell'annualità 2019 per il pagamento di parcelle/fatture/ricevute per attività svolte da consulenti esterni, esperti in materia, nel pieno rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 11, comma 1, lettere b), c) e d).
6. Per accedere ai contributi del presente articolo, all'istanza di finanziamento dovrà essere allegata una relazione complessiva sugli interventi di assistenza e tutela realizzati nell'anno 2019, redatta secondo il **Modello 2**, allegato al presente Avviso, con acclusa:
 - a) per ciascun consulente/professionista:
 - lettera di incarico/contratto, sottoscritta dalle parti con l'indicazione, in particolare, dell'oggetto, del corrispettivo previsto e della durata della prestazione;
 - curriculum vitae debitamente compilato, datato e sottoscritto, dal quale si evinca, in particolare, l'esperienza in materia prevista dall'art. 9, comma 1, della l.r. 14/2015;
 - relazione dettagliata (compilata secondo il **Modello 2.1**), sottoscritta dal consulente/professionista, dell'attività svolta esclusivamente dal medesimo ai sensi del presente articolo, specificando per ciascun assistito le generalità, lo stato di

sovraindebitato/vittima di usura/ vittima di estorsione (per i soli soggetti sovraindebitati precisare l'entità debitoria e le motivazioni che hanno determinato l'incapacità a fronteggiare i debiti), le problematiche affrontate, la descrizione del numero e della tipologia di interventi, i risultati raggiunti, in modo che risultino chiare le differenti prestazioni rese in favore di ogni singolo assistito, al fine di rendere comprensibile l'apporto di ogni professionista/consulente/tutor e l'ammissibilità della spesa richiesta;

- fatture/parcelle/ricevute emesse, riferite nominalmente a ciascun assistito, con relative quietanze di pagamento ai sensi del successivo articolo 11 ovvero, parcelle/fatture/ricevute non ancora quietanzate nel caso previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
 - quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento delle ritenute fiscali, con prospetto riepilogativo degli importi versati o da versare per ogni risorsa coinvolta;
- b) scheda riassuntiva contenente gli estremi dei documenti di spesa (redatta secondo il **Modello 2.2**);
7. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere, pena inammissibilità, diretti esclusivamente in favore degli utenti ed essere direttamente riconducibili alle materie di cui alla l.r. 14/2015;
8. Qualora i contributi richiesti e ritenuti ammissibili in prima valutazione fossero complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, verrà applicato quanto stabilito dall'art. 13 comma 2 lettera c).
Se dopo aver provveduto alla rimodulazione delle risorse disponibili i contributi ritenuti ammissibili risultassero complessivamente superiori all'importo rimodulato, dovrà essere applicata una riduzione proporzionale sugli articoli 8 e 9 della L.R. 14/2015, fatte salve tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo, debitamente rendicontate, in favore delle vittime di usura e/o estorsione.
9. Ai fini della corretta applicazione di quanto prescritto nel precedente comma 8 è richiesta tassativamente, pena decadenza dal beneficio per i soli Enti che ne abbiano diritto, la compilazione del **Modello 1.2.1** contenente l'estratto dell'elenco delle spese, debitamente rendicontate, sostenute in favore delle sole vittime di usura ed estorsione. Ai fini dell'extrapolazione delle spese legali si chiede di allegare il frontespizio delle procedure giudiziarie in corso.

Art. 10

(Contributi a favore degli Enti impegnati nella lotta all'usura o ai fenomeni estorsivi – art. 10 l.r. 14/2015)

1. Sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento previsto nell'articolo 5 pari a euro 450.000,00, agli Enti di cui all'articolo 3, lettere a) b) e c), a condizione che nell'anno 2019 abbiano attivato (conseguendo idonei risultati) gli interventi di cui al presente Avviso o, comunque, alle materie di cui alla l.r. 14/2015.
2. Ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 14/2015 i contributi possono riguardare spese sostenute nell'anno 2019, relativamente al sostegno e al potenziamento dell'organizzazione, alle attività svolte dai medesimi Enti, alla formazione di personale specializzato e all'attività di informazione.

Per i "contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura o ai fenomeni estorsivi", previsti dall'art. 10 della L.R. n. 14/2015, il contributo massimo erogabile è pari a

- a) € 3.000,00 per le Associazioni/ Fondazioni che nell'anno di riferimento abbiano preso in carico fino a 50 utenti ritenuti idonei dagli uffici regionali;

- b) € 6.000,00 per le Associazioni/Fondazioni che nell'anno di riferimento abbiano preso in carico fino a 100 utenti ritenuti idonei dagli uffici regionali;
- c) € 12.000,00 per le Associazioni/Fondazioni che nell'anno di riferimento abbiano preso in carico fino a 150 utenti e ritenuti idonei dagli uffici regionali.

Per tutte le Associazioni/Fondazioni che abbiano i requisiti prescritti dal precedente comma 2. lettera c), l'importo di € 12.000,00 potrà essere fissato a € 30.0000,00, a condizione che:

- le spese imputate siano riferite al personale dipendente assunto a tempo indeterminato dal 01/01/2018;
 - non sia stato richiesto alcun contributo per interventi previsti dall'art. 8 e 9 della l.r. 14/2015;
3. Saranno considerate ammissibili ai fini dell'assegnazione del ristoro nei limiti stabiliti dal comma precedente le spese riferite a:
- a) copertura assicurativa ai sensi di legge (L. 266/91 art. 4);
 - b) copertura polizza fideiussoria;
 - c) copertura nella misura massima del 60% dei costi sostenuti per:
 - locazioni/comodato d'uso, solo se debitamente registrati (relative ad una sola sede, legale o operativa);
 - utenze (relative ad una sola sede, legale o operativa), corrispondente all'indirizzo dichiarato intestate all'Ente richiedente,
 - d) noleggio fotocopiatrici e/o materiale informatico,
 - e) spese generali quali: cancelleria, affitto stampanti o pc;
4. Sarà riconosciuta a tutti gli Enti di cui al presente articolo punto 2) la spesa massima sostenuta per un solo Coordinatore o tutor per un importo massimo di € 6.000,00.
5. Per altri interventi eventualmente richiesti dagli Enti saranno considerati ammissibili, in maniera direttamente proporzionale agli utenti assistiti:
- emolumenti corrisposti a consulenti non professionisti quali: ragionieri, consulenti aziendali, ecc., non iscritti ad albi professionali che collaborino con i vari professionisti a condizione che sia chiarito in modo inequivocabile, attraverso specifica e dettagliata rendicontazione, il tipo di attività svolta dal consulente in favore dell'utente in modo che non possa essere sovrapposta alla prestazione resa dal professionista.
 - spese sostenute per l'organizzazione di eventi/convegni, campagne informative (non pubblicitarie), tutte obbligatoriamente riferite esclusivamente alle materie/interventi di cui alla l.r. 14/2015.
 - spese per formazione di personale specializzato e attività di informazione.
6. Per accedere ai contributi di cui al presente articolo, all'istanza dovrà essere allegata una relazione complessiva e dettagliata sulle attività svolte nell'anno 2019 dalla quale risultino chiari gli interventi attivati, previsti dal presente Avviso, e conseguiti idonei risultati nelle materie di cui alla l.r. 14/2015. La relazione dovrà essere redatta secondo il **Modello 3** e come previsto nei commi successivi.
7. Relativamente alle spese sostenute per la formazione del personale dipendente e volontario, effettuata da Enti accreditati, dovrà essere presentata una relazione dettagliata sui corsi con acclusa:
- la documentazione di iscrizione ai corsi;
 - numero dei partecipanti;
 - programmi, durata, costi;
 - copia delle fatture/parcelle/ricevute debitamente quietanzate ai sensi dell'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
8. Relativamente alle spese sostenute per l'organizzazione di eventi/convegni, campagne informative (non pubblicitarie), tutte obbligatoriamente riferite esclusivamente alle materie/interventi di cui alla l.r. 14/2015: all'istanza di contributo dovrà essere allegata una relazione dettagliata su ogni fase dell'attività informativa con relativa documentazione a

supporto (brochure, copie manifesti, volantini etc.), nonché fatture/parcelle/ricevute debitamente quietanzate ai sensi dell'articolo 11, fatto salvo quanto previsto nel comma 3 del medesimo articolo.

9. Relativamente alle spese sostenute per affitti, utenze, polizza fideiussoria e personale dipendente: dovranno essere allegati ricevute di pagamento, debitamente quietanzate ai sensi del richiamato articolo 11.
10. Relativamente alle spese personale dipendente dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia dei cedolini stipendiali, debitamente quietanzati ai sensi dell'articolo 11;
 - copia del CUD anno 2020 riferito a redditi 2019;
 - una relazione dettagliata, compilata secondo il **Modello 3.1** sottoscritta dal dipendente e approvata dal legale rappresentante dell'Ente, sulle attività svolte ai sensi della l.r. 14/2015;
11. Relativamente alle spese sostenute per i collaboratori esterni, quali coordinatore, etc. per ciascun collaboratore dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. lettera di incarico/contratto, sottoscritto dalle parti, dal quale risulti in particolare, l'oggetto, il corrispettivo previsto e la durata della prestazione;
 - b. relazione dell'attività svolta, compilata secondo il **Modello 3.2** sottoscritta dal collaboratore e dal legale rappresentante dell'Ente;
 - c. fatture/parcelle/ricevute emesse, con relative quietanze di pagamento ai sensi dell'articolo 11 ovvero, nel caso previsto dal comma 3 del medesimo articolo, parcelle/fatture/ricevute pro forma;
 - d. se dovuta, quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento delle ritenute fiscali, con prospetto riepilogativo degli importi versati o da versare per ogni singola risorsa coinvolta.
12. Tutte le spese presentate ai sensi del presente articolo devono essere prodotte nel pieno rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 11, comma 1, lettere b), c) e d); Dovrà, altresì, essere allegata una scheda riassuntiva degli estremi dei documenti di spesa, redatta secondo il **Modello 3.3**.
13. Tutti i contributi concessi ai sensi dell'art.10 della l.r. 14/2015 saranno assegnati tenendo conto del numero degli utenti presi in carico e ritenuti idonei dagli uffici così come indicato relativamente alle spese di gestione.
14. Qualora i contributi richiesti e ritenuti ammissibili in prima valutazione fossero complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, verrà applicato quanto stabilito dall'art. 13 comma 2 lettera c).
Se dopo aver provveduto alla rimodulazione delle risorse disponibile i contributi ritenuti ammissibili risultassero complessivamente superiori all'importo rimodulato, dovrà essere applicata una riduzione proporzionale sugli articoli 8 e 9 della L.R. 14/2015 al netto di tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo, debitamente rendicontate, in favore delle vittime di usura e/o estorsione così come meglio indicata nel **Modello 1.2.1**.

Art. 11

(Spese ammissibili e modalità di pagamento e rendicontazione)

1. Relativamente alle misure/interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, sono ritenute ammissibili a contributo:
 - a) spese sostenute nel periodo che va dal 01 gennaio al 31 dicembre 2019 imputabili e riconducibili alle misure/interventi previste nei medesimi articoli;
 - b) spese relative alle attività svolte da ciascun professionista/consulente/tutor purché risultino chiare le differenti problematiche affrontate in favore di ogni singolo assistito,

al fine di rendere comprensibile l'apporto di ogni professionista/consulente/tutor e l'ammissibilità della spesa richiesta;

- c) spese per campagne informative purché non siano riconducibili a mera pubblicità;
- d) fatture/pre-parcelle emesse, riferite nominalmente a ciascun assistito, con relative quietanze di pagamento, ovvero, nel caso previsto dal successivo comma 3, parcelle/fatture proforma;
- e) IVA, purché si tratti di un costo non detraibile (in tal caso è necessaria specifica attestazione in tal senso). Qualora detta dichiarazione non venisse prodotta l'IVA non sarà rimborsata.

Non saranno ammesse a contributo fatture/pre-parcelle/ricevute di pagamento/documenti equipollenti, redatte in forma cumulativa per più assistiti, se non debitamente dettagliate.

- 2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, le fatture/parcelle/ricevute di pagamento/documenti equipollenti devono essere debitamente quietanzate attraverso modalità di pagamento tracciabili, quali:
 - a) bonifico bancario con identificativo TRN;
 - b) ricevuta bancaria (Ri.ba);
 - c) assegno non trasferibile (in tal caso occorre presentare copia dell'assegno e relativo estratto conto);
 - d) scontrino parlante.
- 3. Potranno essere ammesse a contributo le spese non ancora quietanzate dall'Ente purché suffragate dalla documentazione giustificativa prevista dagli articoli 8, 9 e 10, nonché da parcelle/fatture proforma. In tal caso, a seguito dell'ammissione a contributo, l'effettiva erogazione dello stesso da parte della Regione è condizionata, pena decadenza, alla presentazione di apposita fideiussione bancaria/assicurativa a copertura del 100% dell'importo non quietanzato, redatta secondo lo schema tipo di cui all'**Allegato B**.

Art. 12

(Cause di esclusione delle istanze)

- 1. Sono escluse le istanze:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3;
 - b) prive della indicazione degli interventi/misure per i quali viene richiesto il contributo regionale;
 - c) pervenute con modalità diverse e/o successivamente al termine temporale indicato negli articoli 6 e 7;
 - d) presentate in maniera difforme da quanto prescritto nell'art. 11;
 - e) i cui moduli richiesti non siano stati puntualmente compilati o risultino comunque modificati.

Art. 13

(Istruttoria e valutazione delle istanze)

- 1. La valutazione delle istanze pervenute e la relativa rendicontazione nonché l'adozione dei conseguenti provvedimenti è effettuata dalla struttura regionale competente.
- 2. La struttura regionale provvede, in particolare:
 - a. alla verifica preliminare dell'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 12;
 - b. alla valutazione delle istanze di contributo e della relativa rendicontazione;

- c. ai sensi della DGR n. 948 del 4 dicembre 2020, qualora, in esito alla valutazione le risorse assegnate per ciascun intervento risultassero superiori al fabbisogno derivante dalle domande pervenute a seguito del presente Avviso pubblico, alla riassegnazione ai programmi di intervento delle risorse in eccedenza, secondo il seguente ordine di priorità:
- 1) interventi previsti dall'art. 9 "Interventi di assistenza e tutela";
 - 2) interventi previsti dall'articolo 8 "Interventi di sostegno Psicologico";
 - 3) interventi previsti dall'art. 10 "Contributi a favore degli Enti impegnati nella lotta all'usura o a fenomeni estorsivi".
3. Se dopo aver provveduto alla rimodulazione, come stabilito al comma precedente, i contributi ritenuti ammissibili risultassero complessivamente superiori all'importo assegnato, dovrà essere applicata una riduzione proporzionale all'importo totale attribuito ai sensi degli articoli 8 e 9 della l.r. 14/2015, fatte salve tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo e debitamente documentate in favore delle vittime di usura e di estorsione.
4. La struttura regionale competente, qualora lo ritenga necessario ai fini della relativa valutazione delle istanze presentate, può chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni agli Enti che dovranno essere forniti nel termine da essa stabilito.

Art. 14

(Modalità di erogazione del contributo)

1. I contributi valutati ammissibili saranno assegnati:
 - a. per gli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10: senza ulteriore formalità in presenza di rendicontazione analitica e giustificativi di spesa già quietanzati;
 - b. in caso di giustificativi di spesa non quietanzati, previa presentazione, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente, di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura del 100% dell'importo medesimo, redatta secondo lo schema tipo di cui all'**Allegato C**.
2. L'erogazione del contributo verrà effettuata, previa apposita richiesta della Direzione regionale competente, da Lazio Innova S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A.), quale soggetto erogatore dei finanziamenti concessi ai sensi del presente Avviso nell'ambito delle funzioni attribuite con la convenzione stipulata n. reg. cron. 20926/2018 e s.m.i.

Art. 15

(Informazioni sull' Avviso pubblico e obbligo di pubblicità)

1. Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche all'interno del portale istituzionale www.regione.lazio.it. - sottomenù: "Argomenti/Sicurezza/Bandi e Avvisi".
2. Sul medesimo portale saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso, entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del portale.
3. Gli Enti partecipanti al presente Avviso sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20. della l.r. n. 16 del 20 maggio 1996 ai sensi del quale: "tutti i soggetti beneficiari dei contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi *omissis*". La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del logo vettoriale dovrà essere trasmessa obbligatoriamente, in via preventiva, tramite mail ai seguenti indirizzi: ascala@regione.lazio.it e a mcinquegrana@regione.lazio.it.
4. Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Anna Scala - Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi - Area Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico

Art.16
(Informativa per il trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
2. A tal riguardo, si informa che:
 - a. il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, email: dpo@regione.lazio.it, PEC protocollo@regione.lazio.legalmail.it;
 - b. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi - email: risorseumane@regione.lazio.it, PEC: risorseumane@regione.lazio.legalmail.it;
 - c. il Responsabile della Protezione dei Dati è dott. Gianluca Ferrara, email istituzionale: dpo@regione.lazio.it, PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it.
3. La Regione Lazio si impegna a raccogliere e trattare i dati personali per le seguenti finalità:
 - partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti nel presente Avviso;
 - erogazione del contributo concesso;
 - ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o da leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
 - esecuzione da parte dell'Ente medesimo dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
4. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo all'Amministrazione regionale.
5. Ove necessario, per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali:
 - dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura regolamentata dall'Avviso o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire;
 - poteri di rappresentanza legale posseduti;
 - dati giudiziari e fiscali.
6. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti.
7. I dati saranno raccolti ed elaborati dalla Regione Lazio e resi disponibili nei confronti del responsabile del trattamento degli stessi della Regione Lazio, nonché nei confronti del personale della Direzione regionale Affari Istituzionali Personale e Sistemi Informativi coinvolti della gestione del procedimento amministrativo collegato alla concessione ed erogazione dei contributi previsti. Gli stessi potranno, inoltre, essere oggetto di comunicazione a soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio.
8. I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

9. In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 10, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.
10. La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.